

**PARERE IN MERITO ALL'APPLICAZIONE, ALL'INTERNO DELLE CCIAA, DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2
E, DUNQUE, DELLA MALATTIA RESPIRATORIA COVID-19.**

Con il presente parere si intende dar seguito alle richieste pervenute da talune Camere di commercio, circa le modalità con cui garantire il ritorno al lavoro presso le sedi camerali, nonché l'accesso alle stesse da parte degli utenti.

A tale proposito, vengono in rilievo:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
- il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus CoViD-19 negli ambienti di lavoro tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020, così come aggiornato in data 24 aprile 2020 ed inserito quale "Allegato 6" nel DPCM 26.04.2020;
- i Protocolli stipulati dal Ministro per la pubblica amministrazione con le sigle sindacali maggiormente rappresentative nella pubblica amministrazione, tra cui il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da CoViD-19 del 3 e 8 aprile 2020;
- Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione;
- Circolare n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione.

Vengono altresì in rilievo le indicazioni fornite stamani, 04.05.2020, dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, in risposta ad alcuni quesiti sottopostigli in materia di trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell'ambito dell'emergenza sanitaria.

A) LE INFORMAZIONI DA RENDERE AGLI INTERESSATI

Per quanto concerne le disposizioni generali valevoli per tutti i settori, con ricadute sul trattamento dei dati personali di dipendenti, visitatori e fornitori, il suindicato Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus CoViD-19 [*rectius*, SARS-CoV-2] negli ambienti di lavoro tra Governo e parti sociali, ha previsto anzitutto che gli Enti provvedano a consegnare a ciascun soggetto che voglia/debba entrare nei locali dell'Ente, oppure ad affiggere "all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili" dei *depliant* informativi recanti almeno le seguenti indicazioni:

- 1) l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- 2) la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo, tra cui (2.1) sintomi influenzali, (2.2) temperatura superiore a 37.5 °C, (2.3) provenienza da zone a rischio o (2.4) contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, nonché (2.5) altre condizioni

per le quali i provvedimenti dell’Autorità impongano di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

3) l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

4) l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Laddove sia prevista la rilevazione della temperatura corporea, il tracciamento degli accessi o altre forme di trattamento dei dati personali, tali *depliant* devono farne espressa menzione. In tal caso, i *depliant* medesimi possono considerarsi ad ogni effetto delle informative in materia di trattamento dei dati personali, rese ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. In considerazione del par. 4 di detto articolo, laddove all’utente sia già stata data un’informativa in materia di trattamento dei propri dati personali (p.es. nell’informativa già resa ai dipendenti o nell’informativa affissa all’ingresso per i visitatori), detti *depliant* potranno omettere, ad esempio, le indicazioni circa l’identità e i dati di contatto del Titolare del trattamento e quelle relative alla possibilità di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679.

Le dichiarazioni previste dai summenzionati punti 2), 3) e 4) non costituiscono in alcun caso una forma di consenso inteso ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali. Anche laddove si proceda alla rilevazione della temperatura, al tracciamento degli accessi o ad altre forme di trattamento dei dati personali in ragione del contrasto al virus SARS-CoV-2, non potrà mai essere invocata la base giuridica del consenso, non sussistendo i presupposti di cui all’art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 e delle Linee guida WP259.

B) LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

Premesso che, come evidenziato sia dalla Circolare n. 2/2020 (par. 2) che dalla Direttiva n. 2/2020 (par. 2) del Ministro per la pubblica amministrazione, *“fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da CoViD-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni”*, e che pertanto la presenza del personale negli uffici deve essere limitata ai soli casi in cui la stessa sia necessaria ed indispensabile ad assicurare le attività indifferibili, è prevista la possibilità (!), di procedere alla rilevazione della temperatura corporea prima dell’accesso ai locali dell’Ente. La rilevazione della temperatura è dunque classificata quale una delle possibili misure di contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 che trovano applicazione nei confronti non solo dei dipendenti, ma anche degli utenti / visitatori, nonché dei fornitori ove per questi ultimi non sia stata predisposta una modalità di accesso separata.

A tale proposito, occorre anzitutto rilevare che detta rilevazione è prevista quale mera “possibilità” e non, dunque, quale obbligo. Sta dunque all’Ente verificare se la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso debba considerarsi o meno una misura *necessaria* alla tutela della salute dei propri dipendenti e, in generale, di tutte le persone fisiche che accedono ai locali dell’Ente. Tale valutazione dovrà condursi alla luce delle ulteriori misure organizzative adottate dall’Ente medesimo per far fronte all’emergenza CoViD-19 (a puro

titolo esemplificativo e non esaustivo: numero di persone che hanno accesso all'Ente e a ciascun ufficio; esistenza di percorsi differenziati all'interno dell'Ente; messa a disposizione di guanti o soluzioni idroalcoliche per le mani e mascherine chirurgiche; modalità di accesso degli utenti scaglionata con prenotazione online di giorno ed orario di ingresso, ecc.).

Quanto alla base giuridica di riferimento, laddove l'Ente ritenga che la rilevazione della temperatura corporea all'ingresso sia misura necessaria e, come tale, da adottarsi, non sarà possibile giustificare tale trattamento richiamando la base giuridica di cui alla lett. c) dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679. Ciò per due ordini di motivi. In primo luogo, tale trattamento non può considerarsi quale *"necessario per adempiere un obbligo legale"* a cui è soggetto il Titolare, vista l'assenza – come detto – di uno specifico obbligo normativo. In secondo luogo, occorre qui rammentare e sottolineare che il dato relativo alla temperatura corporea (anche laddove registrato solo nella forma *"superiore alla soglia consentita"*, o mediante diciture similari) è dato relativo alle condizioni di salute e, come tale, classificabile quale *"dato particolare"* e soggetto agli specifici limiti di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679. Ne consegue che non potrebbe comunque, in nessun caso, farsi richiamo alle basi giuridiche di cui all'art. 6 del Regolamento, dovendosi invece fare riferimento a quelle individuate dal medesimo art. 9. Tale articolo, prevede la possibilità di trattare dati particolari laddove (lett. g) il trattamento sia *"necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato"*. Per quanto attiene a tale fonte normativa nazionale, il summenzionato Protocollo indica (alla nota 1) di citare i *"protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020"*.

Quanto alle modalità di rilevazione della temperatura, sia il Protocollo, sia l'Autorità garante hanno dato chiare indicazioni, del tutto conformi rispetto a quanto già evidenziato da noi Consulenti *privacy* IC in risposta ai primi quesiti formulati dalle CCIAA da noi assistite. In particolare, è stato chiarito che:

- la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all'identità dell'interessato, costituisce un trattamento di dati personali;
- **non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata**, bensì, nel rispetto del principio di *"minimizzazione"* (art. 5, par.1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679, è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso al luogo di lavoro;
- nel caso in cui la temperatura corporea venga rilevata a utenti / visitatori, anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali il Garante indica non essere, *"di regola"*, necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso; per quanto attiene ai servizi erogati dalle CCIAA, può ritenersi necessaria tale registrazione in considerazione dell'indifferibilità del servizio reso e, dunque, per documentare la giustificazione del rifiuto di atti d'ufficio (fattispecie perseguibile penalmente);
- con riferimento alla *data retention*, è possibile fare riferimento al termine dello stato d'emergenza;
- l'Ente deve definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati personali: *"In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie"*; occorre qui precisare che, nel caso in cui l'Ente dovesse affidare le attività di rilevazione a Società che offrono servizi di portierato, questi devono essere specificamente nominati in tal senso quali Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28;

- i dati non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (p.es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al virus);

Con riferimento alla *data retention*, il summenzionato Protocollo indica la possibilità di fare riferimento al termine dello stato d'emergenza. Tuttavia, occorre tenere presente che, se la registrazione della temperatura è finalizzata anche alla tutela dell'ente in sede di contenzioso, potrebbe essere necessario conservare tali dati per un tempo superiore, da determinarsi in relazione ai tempi prescrizionali dell'azione civile e penale.

Anche con riferimento alla finalità da indicarsi nell'informativa / *depliant*, il Protocollo indica potersi citare la prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2. Tuttavia, si ritiene preferibile indicare "Prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dell'Ente, nonché tutela dell'Ente da eventuali contenziosi".

Laddove, a seguito della rilevazione della temperatura, la stessa risulti superiore a 37,5 °C, occorre impedire l'accesso ai locali dell'Ente, momentaneamente isolando la persona e fornendo a quest'ultima una mascherina. Alla persona dovrà essere indicato di non recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma di contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Va precisato che l'isolamento momentaneo deve essere effettuato assicurando modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità della persona. Ai fini dell'applicazione di questa disposizione si ritiene che per "isolamento" debba intendersi, in generale, una modalità di comunicazione alla persona (della temperatura rilevata e delle indicazioni su come la stessa deve procedere) che garantisca riservatezza e dignità. Non deve dunque intendersi la limitazione della libertà di movimento della persona, se non limitatamente a quanto strettamente necessario a dare attuazione ai protocolli e alle misure individuate dall'Ente, in collaborazione con il medico competente e del RSPP.

C) TRACCIAMENTO DEGLI ACCESSI

La Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione ha indicato, al par. 7, che l'accesso di soggetti esterni alle sedi istituzionali "*in ogni caso attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali*". Con riferimento a tale tracciamento, si evidenzia che non risultano disposizioni normative ulteriori di rango primario e che, pertanto, il tracciamento non può basarsi sull'art. 6, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679. Vista la precisazione ministeriale secondo cui il tracciamento deve avvenire "*in ogni caso*", può considerarsi che il Ministero abbia previamente valutato che un simile trattamento sia necessario per la salvaguardia di interessi vitali sia dell'interessato che di altre persone fisiche, tra cui i lavoratori dell'Ente e gli altri utenti / visitatori: sarà pertanto possibile fondare il trattamento sulla base giuridica di cui all'art. 6, lett. d) del Regolamento. Altra base giuridica che può essere menzionata è quella di cui all'art. 6, lett. e), potendosi ritenere il trattamento necessario "*per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico*"; ciò anche alla luce del Considerando 46 del Regolamento, che espressamente prevede che "*alcuni tipi di trattamento dei dati personali possono rispondere sia a rilevanti motivi di interesse pubblico sia agli interessi vitali dell'interessato, per esempio se il trattamento è necessario a fini umanitari, tra l'altro per tenere sotto controllo l'evoluzione di epidemie e la loro diffusione*".

Circa le modalità di attuazione del tracciamento, le stesse possono essere varie. Si ravvisa l'opportunità di prevedere modalità di prenotazione online degli accessi, nonché di prevedere la registrazione degli orari effettivi di permanenza dell'utente all'interno dell'Ente e degli uffici o sportelli visitati.

Nel silenzio della Direttiva ministeriale, si suppone che i dati raccolti possano servire all’Autorità sanitaria per ricostruire tutti i contatti avuti da un soggetto risultato positivo al tampone per il virus SARS-CoV-2. A tale proposito, al fine di poter determinare la tempistica di *data retention* occorre necessariamente tenere presente il periodo di incubazione del virus (individuato in genere in 14 giorni), il periodo intercorrente tra la comparsa dei sintomi più lievi e l’effettuazione del tampone, nonché il tempo intercorrente tra tale tampone, la sua processazione e l’attivazione della competente autorità per la ricostruzione dei movimenti e dei contatti del soggetto, con richiesta alla CCIAA di informazioni.

D) DPIA IN MATERIA DI RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA E TRACCIAMENTO ACCESSI

Con riferimento al trattamento dei dati in relazione alla rilevazione della temperatura e al tracciamento degli accessi fisici degli utenti, si suggerisce di procedere quanto prima all’effettuazione di una DPIA.

Tale DPIA dovrà tenere in considerazione le modalità di rilevazione della temperatura, comprensive degli strumenti scelti (ciò al fine di garantire sia l’esattezza delle rilevazioni, sia la riservatezza – si pensi ad esempio agli scanner che emettono un avviso sonoro e/o luminoso in caso di rilevazione di una temperatura superiore ai 37,5 °C), le modalità di visualizzazione della rilevazione da parte dell’operatore, le modalità di registrazione dei soggetti a cui è impedito l’accesso all’Ente, le modalità di conservazione di tali dati, nonché i soggetti a cui i dati medesimi devono essere comunicati; per quanto attiene al tracciamento degli accessi, la DPIA dovrà tenere in considerazione le modalità con cui i soggetti vengono registrati, i dati a tal fine raccolti (tenendo in particolare considerazione il principio di “minimizzazione”), l’esattezza dei dati raccolti, anche per quanto attiene agli orari di ingresso/uscita e agli uffici/sportelli visitati dall’utente, nonché le modalità di conservazione dei dati stessi e i soggetti che possono avervi accesso.

E) PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DEI CONTATTI DEI FUNZIONARI

L’Autorità garante ha da ultimo precisato che, con riferimento al ricorso al lavoro agile, *“nel rispetto dei principi di protezione dei dati (art. 5 Regolamento UE 2016/679) la finalità di fornire agli utenti recapiti utili a cui rivolgersi per assistenza o per essere ricevuti presso gli uffici, può essere utilmente perseguita pubblicando i soli recapiti delle unità organizzative competenti (numero di telefono e indirizzo PEC) e non quelli dei singoli funzionari preposti agli uffici. Ciò, anche in conformità agli obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni”*.

F) TRATTAMENTO DI INFORMAZIONI ULTERIORI RELATIVI AI DIPENDENTI

Qualora l’Ente decida di richiedere ai propri dipendenti o visitatori il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2, occorrerà anche qui limitarsi a richiedere esclusivamente i dati strettamente necessari, non potendosi considerare tali informazioni aggiuntive in merito ai dati identificativi delle eventuali persone positive incontrate, o informazioni specifiche relative ai luoghi in cui ci si è recati e ai successivi spostamenti.

Come precisato dall’Autorità garante, *“I datori di lavoro, nell’ambito dell’adozione delle misure di protezione e dei propri doveri in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, non possono comunicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus a meno che il diritto nazionale lo consenta. In base al quadro normativo nazionale il datore di lavoro deve comunicare i nominativi del personale contagiato alle autorità sanitarie competenti e collaborare con esse per l’individuazione dei “contatti stretti” al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi. Tale obbligo di comunicazione non è, invece, previsto in favore del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, né i compiti sopra descritti rientrano, in base alle norme di settore, tra le specifiche attribuzioni di quest’ultimo”*.

Poiché spetta alle autorità sanitarie competenti informare i “contatti stretti” del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi, il datore di lavoro non può rendere nota l’identità dei dipendenti e degli utenti contagiati ai lavoratori. Il datore di lavoro deve invece fornire le informazioni necessarie alle istituzioni competenti e alle autorità sanitarie, affinché le stesse possano assolvere ai compiti e alle funzioni loro assegnate dalla normativa.

Per quanto concerne i trattamenti a cura del medico competente, in capo a questi permane, anche nell’emergenza, il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori. L’Autorità garante ha precisato che *“Nell’ambito dell’emergenza, il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST al fine di proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 e, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria, segnala al datore di lavoro “situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti” (cfr. paragrafo 12 del predetto Protocollo). [...] A tal fine, non è invece necessario comunicare al datore di lavoro la specifica patologia eventualmente sofferta dal lavoratore”*.

Resta fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualunque situazione di pericolo per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, dunque, di segnalare eventuali sintomi o contatti avuti con soggetti positivi, nonché segni da CoViD-19 riscontrati in colleghi o visitatori. Tali informazioni dovranno comunque essere trattate dal datore di lavoro garantendo la massima riservatezza e dignità delle persone coinvolte.